COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

Largo Mons. V. Salvatore – C.A.P. 83040 - Tel. 0827 95021 –Fax 0827 95476

Cod. Fisc. 81002670644 – P.I.V.A 00280990649

PEC: comune.carife@asmepec.it – sito Internet: www.comune.carife.av.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 del Reg. .

DATA 17-04-2018

OGGETTO:

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO proposto dall'avv. D. Pennetta. Approvazione atto di transazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Signor DI GIORGIO CARMINE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti i Sigg. Assessori:

DI GIORGIO CARMINE	**SINDACO**	**P**
MANZI ANTONIO	**VICESINDACO**	**P**
ORLANDO EMMA	**ASSESSORE**	**A**

Con la partecipazione del Segretario Signora IORIO PAOLA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Avv.to Donato Pennetta, C.F. PNNDNT59L29A284T, ha proposto al Giudice di Pace di Avellino ricorso, iscritto al n. di R.G. 1280/2018, affinché venisse ingiunto a questo Comune di pagare in suo favore la somma di € 2.490,00 oltre accessori, interessi e spese del procedimento;
- ha assunto, a tal fine, di essere creditore nei confronti del Comune di tale somma, in forza della delibera di G.C. nr. 224 del 07/08/1992 con la quale l'Ente ha conferito mandato allo stesso per la difesa nel giudizio promossa dalla Società Si.Di.GAS. S.p.a avanti al TAR Campania – sezione di Napoli - per l'annullamento della delibera consiliare nr. 11 del 21/01/1992 ad oggetto: "Metanizzazione Bacino Campania 06. Concessione del pubblico servizio di costruzione dell'impianto di distribuzione del gas sul territorio comunale alla Soc. Volponi e Petrocchi";

Dato atto che:

- il giudizio si è concluso con decreto di perenzione nr. 17773/2010;
- l'Avv.to Donato Pennetta, avendo espletato l'attività professionale, provvedeva ad emettere la nota analitica delle spese;
- in data 15/02/2015, dopo vai solleciti di pagamento, il legale provvedeva ad inoltrare un'ulteriore richiesta di pagamento ed in data 0/09/2016, trasmetteva all'Ente atto di diffida;
- a seguito del predetto ricorso per decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Avellino, con decreto n. 172/2018, notificato a questo Comune l'11/04/2018 al nr. 1764 di protocollo, ha ingiunto all'Ente di pagare gli importi richiesti, oltre interessi legali dalla messa in mora e spese liquidate in € 145,50 per spese, € 500,00 per competenza, oltre rimborso forfetario, Iva e cpa, come per legge;

Rilevato che:

- a seguito di contatti informali, le parti hanno concordato di definire la controversia transattivamente alle condizioni indicate nell'allegato schema;
- tale accordo possa essere conveniente per l'Ente, allo scopo principale del contenimento dei costi la conseguente procedura esecutiva con le ulteriori spese;
- sussistono, pertanto, ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della controversia, onde evitare l'instaurarsi di una procedura esecutiva ed un inutile aggravio di spese per l'Ente;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni:

1. Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto molto recentemente ha affermato la SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA, nella Deliberazione n. 123/2015/PAR, Depositata il 24 settembre 2015: "Le Sezioni di controllo di questa Corte dei conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio" (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009)". L'orientamento si è ulteriormente consolidato con la pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato: "Questa Sezione ritiene di poter affermare - in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito - che l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri

scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa";
2. Il parere del revisore dei conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall'art. 239, comma 1, n. 6, del D.lgs. n. 267/2000, è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio comunale. Cfr., ex alteris, Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n.181/PAR/2013, secondo cui: "l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest'ultima. In altri termini, non è rilevante se l'Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio"; conforme Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n. 5/2014 (che richiama la deliberazione n. 345 del 2'13 della sezione regionale di controllo per il Piemonte), secondo cui: "l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale";

Dato atto, in ogni caso, che:
- il presente provvedimento non comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio, vertendo essenzialmente sulla pedissequa applicazione della previsione dell'art. 1965: "*La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro*"; né, per altro verso, afferisce alle materie che, ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, ricadono nella competenza del Consiglio (e la cui elencazione è notoriamente tassativa), atteso che si tratta di spese relative a prestazioni legali;
- non occorre, quindi, acquisire il previo parere del Revisore dei Conti;

Richiamato l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: "3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.";

Ribadita la convenienza per l'Ente, poiché il creditore, oltre a rinunciare agli interessi sulla sorta capitale e alle spese della procedura, accetta il pagamento della somma di € 2.000,00 oltre iva e cassa per un totale di € 2.537,60;

Dato atto che con la delibera di incarico nr. 224/1992 si assumeva impegno per la somma di £ 3.500.000 (ora € 1.807,00);

Visto lo schema di scrittura privata transattiva allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, che la proposta possa essere vantaggiosa per il Comune;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 , e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica e il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di definire la vicenda esposta in premessa mediante un accordo transattivo le cui condizioni sono riportate nello schema allegato;

3. di approvare lo schema di scrittura privata transattiva allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo a sottoscrivere l'atto, ai sensi dell'art.107 TUEL, demandandogli l'emissione degli atti consequenziali;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, l'atto deliberativo urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

tra

il COMUNE DI CARIFE, in persona del Responsabile del Settore Amministrativo, domiciliato per la carica presso la casa comunale, C.F. 81002670644, in virtù di decreto sindacale n. 2464 del 14/07/2015 e delibera di Giunta n. del , di seguito nel presente atto denominato "Comune";

e

l'Avv.to Donato Pennetta, nato ad Avellino il ___ivi residente alla Via _____ C.F. PNNDNT59L29A284T, di seguito nel presente atto denominato "creditore";

Premesso che:

- l'Avv.to Donato Pennetta, come avanti generalizzato, ha proposto al Giudice di Pace di Avellino ricorso, iscritto al n. 1280/2018 RG, affinché venisse ingiunto a questo Comune di pagare in suo favore la somma di € 2.490,00, oltre accessori, interessi e spese della procedura;

- ha assunto, a tal fine, di essere creditore nei confronti del Comune di tale somma, in forza della delibera di G.C. nr. 224 del 07/08/1992, di incarico per la difesa dell''Ente nel giudizio avanti al TAR Campania a seguito del ricorso proposto dalla Società Si.DI.Gas;

- il Giudice di Pace, con decreto n. 172 del 27/02/2018, notificato a questo Comune l'11/04/2018 e protocollato in pari data al n. 1764, ha ingiunto all'Ente di pagare gli importi richiesti, oltre interessi legali dalla messa in mora e spese liquidate in € 426,00, di cui € 76,00 per esborsi, oltre IVA, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;

- a seguito di contatti informali, le parti hanno concordato di definire la controversia trans attivamente alle condizioni indicate nell'allegato schema;

- sussistono, pertanto, ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della controversia, onde evitare l'instaurarsi di una procedura esecutiva ed un inutile aggravio di spese per l'Ente;

- la proposta transattiva può ritenersi conveniente per l'ente, in quanto cristallizza gli importi dovuti ed evita la conseguente procedura esecutiva con le ulteriori spese, ed è stata approvata in schema con delibera di Giunta comunale n. del , immediatamente esecutiva;

tanto premesso

le parti, come sopra costituite, pattuiscono e convengono quanto segue:

1) La premessa costituisce presupposto nonché parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Tutti i rapporti di dare ed avere tra il Comune di Carife (AV) e l'Avv.to Donato Pennetta, relativi all'incarico per la difesa dell''Ente avanti al Tar a seguito del ricorso della Società Si.Di. Gas., conferiti con delibera di G.C. nr. 224 del 07/08/1992, ed oggetto del D.I. n. 172/201 emesso dal Giudice di Pace di Avellino, vengono definiti transattivamente con il presente atto.

3) Il Comune di Carife si impegna a pagare all'Avv.to Donato Pennetta, a tacitazione complessiva di ogni pretesa lamentata in riferimento all'oggetto, la somma complessiva di € 2.000,00, oltre IVA e c.a.p. per un totale di € 2.537,60 (duemilacinquecentotrentasette/60), quale compenso professionale per aver svolto l'incarico di difesa dell'Ente nel giudizio avanti al Tar Campania – Sezione di Napoli (R.R. 8065/92) concluso con decreto di perenzione n. 17773/2010;
Con il pagamento di tale somma, il Comune si libera da qualsiasi responsabilità in merito ai fatti descritti in premessa.

4) Il pagamento dell''importo specificati al punto 3) avverrà alle seguente scadenza: € 2.537,60 (comprensivo di iva e c.p.a) entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

5) Il creditore accetta, a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa alle vicende oggetto del decreto ingiuntivo n. 172/2018, la somma concordata al punto 3) nonché le modalità ed i tempi di pagamento indicati al punto 4) e dichiara di rinunciare integralmente agli interessi legali sulla sorta capitale.

6) l'Avv.to Donato Pennetta dichiara di ritenersi transattivamente soddisfatto con il pagamento della predetta somma alla scadenza indicata nell'art.4, di non avere altro a pretendere e di rinunciare espressamente ad ogni altra pretesa sia contrattuale sia extracontrattuale in qualche modo riconducibile ai fatti descritti in premessa. Si impegna, altresì, a non mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 172/2018.

7) Il Comune di Carife, da parte sua, dichiara di rinunciare ad ogni eventuale diritto nei confronti delle parti della presente scrittura transattiva.

8) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131/86.

Comune di Carife

Avv. Donato Pennetta

Parere di regolarità tecnica e contabile *
(Art. 49, comma 1 del D.lgs 18-08-2000 n. 267)

Articolo 49 *(1)*

Pareri dei responsabili dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;

(1) articolo così sostituito da art. 3, comma 1, lett. b) DL 10.10.2012, n. 174

Sulla proposta di deliberazione da sottoporsi :

Alla Giunta comunale

OGGETTO: Ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'Avv. D. Pennetta. Approvazione atto di transazione.

Si esprime il seguente parere da parte del:

X Responsabile della regolarità tecnica

X Responsabile della regolarità contabile

FAVOREVOLE

Dichiarano, altresì, ai sensi del P.T.P.C. 2017/2019, approvato con Deliberazione di G.C. n. 12 del 30.01.2018, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Paola Iorio

COMUNE DI CARIFE (Av) * Servizi Amministrativi *

Il Responsabile del Settore E.F.
Rag. Giuseppina Consorti

**** da allegarsi al verbale di deliberazione***

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DI GIORGIO CARMINE	f.to IORIO PAOLA

Prot. Nr. 251 /ALBO
Si attesta che la presente deliberazione è stata oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per giorni 15.

Dalla Residenza Municipale lì, 23-05-2018 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
f.to IORIO PAOLA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì, 23 MAG. 2018 **IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Iorio Paola

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

ATTESTA

X CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-04-2018
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale lì, 18-04-2018 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to IORIO PAOLA